



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

**L'ADOZIONE PER LA NASCITA (APN)
DEGLI EMBRIONI CRIOCONSERVATI E RESIDUALI
DERIVANTI DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (P.M.A)**

18 novembre 2005

PRESENTAZIONE

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha espresso la propria opinione in tema di *Procreazione Medicalmente Assistita* (PMA) in anni lontani, nel documento intitolato *Parere del CNB sulle tecniche di procreazione assistita*, del 1994. E' un testo nel quale sono registrate tutte le perplessità ma anche tutte le aspettative attivate dalla procreativa; un testo aperto, per alcuni dei suoi critici *inconcludente*, nel quale le opinioni più divergenti tra loro vengono presentate al lettore in modo sostanzialmente *asettico*. Sul tema il CNB da allora non è più tornato, né aveva motivo di tornare; non sono, da allora, sorte problematiche bioetiche realmente nuove in materia (ad eccezione della clonazione riproduttiva, tematica alla quale il CNB ha subito dedicato la dovuta attenzione). Né il CNB ha trovato ragioni per prendere ulteriore posizione nei lunghi anni che sono stati necessari al Parlamento italiano per giungere finalmente ad approvare la prima legge organica in materia, la L. 40/2004.

Approvata però tale legge, il CNB ha immediatamente avvertito come una delle sue disposizioni più significative, quella che proibisce la distruzione di ogni singolo embrione prodotto da PMA, ivi compresi quelli crioconservati e in stato di abbandono, appare significativamente e in qualche misura *incoerente*. Tale incoerenza non concerne la rigida tutela legale della vita embrionale: questa disposizione potrà essere ritenuta da alcuni eccessiva e/o eticamente criticabile (non però da chi scrive queste righe), ma indubbiamente non ha in sé nulla di incoerente. Il punto piuttosto è un altro; la legge nulla dice in positivo sul futuro destino degli embrioni congelati e abbandonati, lasciando ipotizzare tutto al più che essi, nel loro sta-

to di crioconservazione, debbano essere custoditi fino al momento della loro estinzione naturale (momento peraltro allo stato attuale indeterminabile da parte della scienza).

Dobbiamo quindi riconoscere che la L. 40 su questo punto ha bisogno di essere integrata. Se sono vite umane a pieno titolo è giusto dare agli embrioni la possibilità di nascere, anche attraverso quella pratica, per alcuni obiettivamente conturbante, che il CNB ha denominato *Adozione per la nascita* (APN). Il diritto alla nascita non può che prevalere su ogni considerazione etica e giuridica in senso contrario, che pur metta in corretta evidenza i non piccoli problemi che scaturiscono da questa soluzione.

Del tema APN il CNB ha cominciato a interessarsi a partire dalla seduta plenaria del novembre 2004, su istanza della prof.ssa Luisella Battaglia, che impegnava il Comitato, e in particolare il gruppo di lavoro già attivo in tema di “Procreatica” a riflettere sul destino dei c.d. embrioni “sopranumerari”. Nel giugno 2005 il Comitato ha deciso di separare il tema dell’APN da quello della destinazione degli embrioni abbandonati alla ricerca scientifica: tema limitrofo al nostro, ma concettualmente distinto e sul quale il CNB ha comunque deciso di prendere posizione al più presto. La prima bozza del testo che qui si presenta è stata affidata dal Comitato al dott. Carlo Casini; successivamente essa è stata riveduta dal sottoscritto e ulteriormente ristrutturata grazie al contributo del prof. Lorenzo d’Avack e portata in seduta plenaria il 18 novembre 2005: in questa occasione è stata sottoposta ad un ulteriore lavoro di revisione grazie in particolare agli interventi dei proff. Luciano Eusebi e Cinzia Caporale. Erano presenti alla seduta, presieduta dal sottoscritto, i proff. Amato, Barni, Battaglia, Borgia, Caporale, Casini, Coghi, Dallapiccola, d’Avack, De Carli, Eusebi, Federspil, Fiori, Flamigni, Forleo, Garattini, Guidoni, Isidori, Manni, Marini, Mathieu, Neri, Scarpelli, Schiavone, Silvestrini e Umani Ronchi. I Proff. Garaci e Pistella si sono fatti rappresentare, a norma del regolamento del CNB, rispettivamente dalla dott.ssa Scaravelli e dal dott. Salberini. Il prof. Flamigni, pur partecipando, come si è appena detto, alla seduta, non ha voluto contribuire ai lavori, ritenendo tutta l’impostazione del documento intrinsecamente non coerente e comunque da lui bioeticamente non condivisibile. Dopo ampia discussione e dopo essere stato sottoposto a numerosi emendamenti, il documento ha ottenuto il consenso di tutti i presenti, con la sola eccezione del voto negativo del prof. Mauro Barni. Tra i membri del CNB che non hanno partecipato alla seduta per giustificati motivi va registrata la preventiva approvazione della sostanza bioetica del documento da parte dei proff. Sergio Belardinelli, Paola Binetti, Laura Palazzani, Paola Ricci Sindoni.

Il testo del documento, approvato dal CNB il 18 novembre 2005, viene pubblicato corredato da ben cinque postille, alcune delle quali a firma plurima. Alcune postille sono di dissenso, totale o parziale, altre invece tendono a meglio specificare le ragioni del consenso che il documento merita. Attraverso la lettura di queste postille si potrà meglio apprezzare la complessità bioetica della questione e la sobrietà che caratterizza il testo approvato dal Comitato.

Prof. Francesco D’Agostino
Presidente del Comitato Nazionale
per la Bioetica

1. Il modo in cui fino ad oggi sono state applicate le tecniche extracorporee di P.M.A. in molti paesi nel mondo ed anche in Italia fino all'entrata in vigore della L. 40/2004 ha determinato la formazione di un rilevante numero di embrioni umani crioconservati, per una parte dei quali non è più realizzabile l'iniziale progetto parentale, a causa del rifiuto dei genitori di portarlo a conclusione, per la sopravvenuta irreperibilità di costoro –e in casi limite per il loro decesso– o per il raggiungimento da parte della donna di una età che non consente più obiettivamente lo sviluppo di una gravidanza priva di rischi. Inoltre, si richiama l'attenzione sulla circostanza che il numero di embrioni residuali attualmente esistente, anche dopo l'approvazione della L. 40/2004, che vieta come regola il procedimento di crioconservazione, può essere incrementato, anche se in modo ridotto, da quegli embrioni crioconservati per causa di forza maggiore in quanto non trasferibili nella donna durante lo stesso ciclo e per i quali potrebbe in seguito venire meno il progetto parentale (art. 14, co.3, L. 40/2004). La presenza di questi embrioni, comunemente definiti “abbandonati”, “avanzati”, “soprannumerari” o “residuali” (aggettivazione, quest'ultima, che verrà adottata in queste pagine) costituisce un rilevante problema bioetico, perché il loro paradossale destino, ad una prima riflessione, non potrebbe inevitabilmente essere altro che quello di coloro che, essendo stati intenzionalmente chiamati alla vita, dovrebbero morire senza essere mai nati.

2. La normativa di alcuni paesi ha previsto l'obbligo, da parte dei centri che li hanno in custodia, di distruggere gli embrioni crioconservati residuali dopo alcuni anni dalla loro produzione. Questa soluzione evidenzia un ulteriore aspetto della questione bioetica che qui si sta sollevando, perché la distruzione di questi embrioni avviene per legge, diviene cioè un obbligo amministrativo, la cui giustificazione non viene esplicitamente indicata. Si sottolinea da parte di alcuni l'opportunità di non prolungare oltre un determinato numero di anni gli oneri economici ed organizzativi inerenti al loro mantenimento, da parte di altri, il rischio di una degenerazione degli embrioni a causa del tempo trascorso in crioconservazione (è comunque questo un argomento che non trova fondamento nella letteratura scientifica, per la quale non esistono ad oggi evidenze di perdita di vitalità negli embrioni, anche dopo moltissimi anni di crioconservazione). Si osserva inoltre, da parte di chi nutre perplessità bioetiche su talune modalità della FIVET, che la stessa elaborazione di tecniche che generano un abbondante numero di embrioni e ne congelano una parte –per l'ipotesi che il primo o anche successivi trasferimenti in utero non diano esito positivo–, cioè che predispongono embrioni “di scorta” a fini procreativi, implica comunque l'accettazione previa dell'ipotesi di un loro abbandono e quindi di una loro successiva distruzione.

3. Un'altra opzione bioetica, che ha trovato larga accoglienza nella legislazione di diversi paesi, è quella che prevede la possibilità che gli embrioni residuali, in stato di definitivo e accertato abbandono, e col consenso dei loro genitori, possano essere destinati alla ricerca scientifica, anche quando tali pratiche ne prevedano la distruzione. Su questa ipotesi in seno ai bioeticisti sono emerse posizioni diverse. Alcuni ritengono che, indipendentemente dalle modalità della procreazione, fin dal concepimento l'embrione sia vita umana personale e che di conseguenza i pur legittimi interessi della ricerca scientifica non possano prevalere sul suo “diritto alla vita”. Altri, pur non negando all'embrione umano tutela e rispetto, ritengono invece che il suo stato di abbandono possa giustificare la destinazione alla ricerca. Altri ancora ritengono che, ove esista la ragionevole certezza di una incapacità dell'embrione a svilupparsi e quindi la sua non idoneità all'impianto, le singole cellule ancora vitali dell'embrione possano

essere destinate a fini di ricerca e terapia ⁽¹⁾). La valenza bioetica di queste diverse soluzioni non verrà presa in considerazione in questo documento.

4. Una adeguata e ragionevole soluzione bioetica deve misurarsi col complesso problema dello statuto dell'embrione umano. A questo riguardo si richiama il parere del Comitato del 12/7/96, *Identità e statuto dell'embrione umano*, dove, pur a fronte di differenze di opinioni, si riscontra una base comune di pensiero che considera l'embrione vita umana, che merita rispetto e tutela fin dal suo inizio. Questo riconoscimento trova ampia conferma nel nostro ordinamento giuridico se si considera il modo in cui la Corte Costituzionale italiana ha interpretato la legalizzazione dell'aborto (L. 194/78), fondandola sullo stato di necessità e non sulla negazione della identità umana del concepito (Cort. Cost. n.27/1975 e ribadita nella più recente decisione della Corte, n.35/97). Ne consegue che, se l'embrione deve essere considerato vita umana, alla quale l'ordinamento giuridico è tenuto a garantire le condizioni più favorevoli allo sviluppo e alla nascita, sono da escludere nei suoi confronti comportamenti che vengono avvertiti come discriminatori se riferiti a individui umani. Da queste premesse, ribadite da significativi documenti internazionali ed in specie europei, muove il CNB per ritenere che l'embrione debba essere protetto e salvaguardato con la finalità primaria dell'ottenimento della nascita (valore prioritario rispetto ad altri valori) e che pertanto sia necessario trovare strumenti giuridici idonei a realizzare tale possibilità. Ciò è conforme al ricordato documento del CNB, *Identità e statuto dell'embrione umano*, che aveva già preso in considerazione il problema degli embrioni crioconservati in stato di abbandono, sottolineando la necessità di garantire loro una possibilità di vita e di sviluppo e prospettando la soluzione che essi fossero messi a disposizione di eventuali altre coppie intenzionate ad assicurare il loro trasferimento e la loro nascita. Questa soluzione è ancora oggi ampiamente condivisa e fatta propria dal CNB che la indica con l'espressione *Adozione per la nascita* (APN).

5. L'espressione utilizzata ha il merito, richiamando l'adozione legittimante e la sua disciplina, di porre in primo piano i valori di solidarietà, generosità e responsabilità e irrevocabilità dell'atto che dovrebbero caratterizzare il comportamento dei genitori o del genitore deciso a portare a nascita un embrione residuale e abbandonato. Tuttavia, il CNB richiama l'attenzione sul fatto che sotto l'aspetto sia etico che giuridico le due fattispecie di adozione presentano anche profonde differenze. Soprattutto, il minore adottato ha già subito il trauma dell'abbandono e del distacco dal suo naturale nucleo familiare, rimanendo, il più delle volte, affidato a qualche istituto o struttura pubblica. Un bambino già perfettamente in grado di soffrire nell'*attuale* sia fisicamente che psicologicamente. Un trauma che deve essere sanato - e non sempre lo è - proprio attraverso l'amore della *nuova famiglia*. Di qui la ragione per cui la procedura di adozione sia sottoposta ad un rigido protocollo giuridico, costellato di verifiche sull'idoneità degli adottandi a garantire un corretto sviluppo psico-fisico del minore. Nella vicenda degli embrioni una riduzione di rischio di trauma è oggettivamente presente, perché si tratta non della fattispecie sopra descritta, bensì di un embrione che verrà portato a nascita nell'utero della madre che lo ha voluto. Il bambino adottato può dire di essere vissuto nell'*amore* della madre; il fatto che un embrione sia portato a nascita farà sì che il bambino possa affermare di essere vissuto nell'*amore* oltre che nel *grembo* della madre. Una differenza che non è di poco conto, considerato, altresì, che i sistemi giuridici continentali fondano la maternità sul fatto biologico della gestazione e del parto e che la scienza dell'età evolutiva ritiene che la formazione nel grembo materno è determinante sull'equilibrio della personalità

¹ L'ipotesi della destinazione degli embrioni alla ricerca è comunque formalmente ritenuta illecita dalla L. 40/2004.

del futuro bambino. E dal punto di vista materno, l'adozione per la nascita viene anche incontro ad una motivazione profonda della donna che è quella di vivere l'esperienza della gravidanza e del parto che fanno della simbiosi madre-figlio un tratto della vita ricco di interrelazioni fisiche nonché psicologiche rilevanti ed uniche.

Il CNB è, dunque, pienamente consapevole delle differenze che intercorrono fra questa vicenda procreativa e quella dell'adozione di un bambino già nato, ma decide di fare proprio nel presente documento l'espressione, già indicata, *Adozione per la nascita* (APN) in considerazione di una più facile comprensione dello spirito di solidarietà e generosità che anima questo percorso procreativo, raccomandando al legislatore nel tradurre questa soluzione in termini giuridici di non sottoporre il nascituro ad uno *ius singulare*, a delle regole pensate per altre situazioni e che necessariamente non hanno potuto trascurare e sottovalutare le difficoltà dell'originaria vicenda familiare.

6. Sembra comunque giusto controllare la validità bioetica della proposta, esaminando alcune critiche che potrebbero venirle mosse.

6.1. La più frequente è quella che segnala il rischio che attraverso la APN si legittimi comunque, anche se indirettamente, la PMA eterologa, una pratica che la L. 40/2004 ha esplicitamente dichiarato illecita. Questa obiezione non tocca, ovviamente, coloro che ritengono moralmente giustificabile tale forma di procreazione. A coloro che la ritengono moralmente inaccettabile va ribadito che esiste una significativa differenza formale bioeticamente consistente tra PMA eterologa e l'APN.

Infatti mentre nella PMA eterologa è la fecondazione che si realizza con l'apporto (genetico) di una persona esterna alla coppia che intende generare, nella APN l'intervento della persona esterna non incide sulla fecondazione, bensì consente che quanto con la fecondazione medesima ha avuto inizio possa procedere nel suo sviluppo. Si tratta, dunque, di un intervento esterno molto precoce e coinvolgente, in quanto a differenza dell'adozione postnatale implica non soltanto l'assunzione verso l'adottato degli impegni riferibili alla sfera affettiva e al mantenimento, bensì anche la disponibilità biologica da parte della donna a consentire, attraverso il suo corpo, che l'embrione adottato giunga alla nascita: ma, in ogni caso, si tratta di un intervento che non ha a che fare col progetto procreativo che ha dato luogo alla fecondazione.

Nemmeno si può parlare di una sovrapposibilità della APN con la surrogazione di maternità: se infatti in entrambe le ipotesi la gestazione è effettuata da una donna diversa da quella il cui ovocita è stato fecondato, nella APN la donna effettua la gestazione per assumere il ruolo genitoriale e senza che il suo intervento sia stato progettato all'atto della fecondazione. Anche l'intenzione soggettiva di chi accede a queste pratiche è profondamente diversa: chi vuol accedere alla PMA eterologa è mosso primariamente dal desiderio di avere comunque un figlio biologico; chi si dichiara disposto ad una APN è piuttosto mosso dal desiderio di sottrarre una vita umana embrionale all'ipotesi di un congelamento a tempo indeterminato.

Tale differenza può essere negata da chi consideri un male in sé, indipendentemente dalla sua finalità e dalle intenzioni di chi la ponga in essere, anche la sola fase di trasferimento degli embrioni nell'utero di una donna una volta che sia già avvenuta la fecondazione. Chi sostiene - anche tra coloro che mantengono riserve morali nei confronti della PMA - la plausibilità bioetica dell'APN muove invece dal presupposto che lo scongelamento dell'embrione e il suo trasferimento nell'utero di una donna diversa da quella che ha richiesto la fecondazione dell'ovocita risultino abbondantemente giustificati dal fatto che solo in tal modo embrioni già esistenti (altrimenti destinati al congelamento a tempo indeterminato o, peggio ancora, alla distruzione) possono pervenire alla nascita.

6.2. Secondo dati comunemente accettati, una percentuale sul 30-35% di embrioni crioconservati in parte muore per effetto dello scongelamento, in parte appare inidonea biologicamente all'impianto in utero. Alcuni criticano, dunque, l'APN perché esporrebbe gli embrioni residuali, congelati sì, ma viventi, al rischio di morire o di non essere comunque usati a fini procreativi. A questa obiezione si può rispondere in due modi: a) applicando la teoria del duplice effetto, osservando cioè che l'intenzione di chi scongelasse un embrione per dargli la possibilità di una APN è evidentemente orientata alla sua nascita e non alla sua morte, pur se è prevedibile, come effetto non intenzionale della pratica, la possibilità dell'insuccesso o della mancata realizzazione della stessa; b) osservando che il congelamento e il successivo scongelamento sono comunque previsti come legittimi –sia pure in casi di eccezione- dalla stessa L. 40/2004: se l'argomento valesse si dovrebbe paradossalmente non accedere al desiderio di una donna –impedita a un impianto immediato dell'embrione- di ottenere un impianto successivo, grazie allo scongelamento del suo embrione congelato in stato di necessità e urgenza.

6.3. Secondo un ulteriore avviso, l'APN sarebbe inaccettabile, perché concretizzerebbe una sorta di accanimento terapeutico nei confronti degli embrioni. Ciò potrebbe suggerire la liceità del “lasciar morire” gli embrioni dopo il loro scongelamento, senza ricorrere al loro trasferimento in utero. Ma tale trasferimento che è l'unico mezzo per far nascere il concepito, non può certo considerarsi accanimento terapeutico, posto che questo implica il ricorso a mezzi sproporzionati per proseguire una vita o forse meglio, per simulare una prosecuzione di vita, già esaurita o comunque condannata a terminare in brevissimo termine. Invece nulla è più proporzionato per un concepito che l'utero, l'unica “residenza” che gli offre la possibilità di sopravvivere e poi di nascere.

6.4. Né vale osservare che l'istituto della APN non riuscirà comunque a far nascere un numero rilevante di embrioni, sia per quanto detto al § 6.2, sia per la probabilità che poche siano le domande di APN. Si può facilmente replicare infatti che la possibilità di far nascere anche un solo embrione giustifica il ricorso all'APN e che la finalità della APN non è certo quella dell'incremento demografico, ma della massimizzazione del rispetto nei confronti della vita umana prenatale.

7. Si può, dunque, concludere rispondendo positivamente alla questione bioetica che ci si è posta: è eticamente accettabile proporre l'APN per risolvere, almeno in parte, il problema bioetico degli embrioni residuali, cioè definitivamente privati di un progetto parentale; ed è conseguentemente altrettanto eticamente accettabile, e anzi doverosa, una ampia promozione dell'istituto della APN ed un sostegno alle coppie o alla donna che ne facciano richiesta. Infatti, se il valore superiore, cui fare riferimento per giustificare l'APN deve essere considerata la *nascita*, di modo che l'alternativa tra nascere e non nascere deve veder prevalere la prima ipotesi sulla seconda, pare lecito al CNB che molte delle limitazioni previste dalla legge odierna nell'ambito di un iter di PMA o di adozione non debbano in questo procedimento trovare applicazione. In altre parole, è difficile ritenere che le ragioni dei divieti posti dall'etica e dalla normativa stessa per le vicende sopra richiamate, qualora anche condivisibili, in presenza della finalità di portare ad esistenza embrioni già formati e abbandonati abbiano analoga valenza. Si tratta di situazione ben diversa che richiede proprie regole. Pertanto, il CNB non esclude la possibilità di una *adozione per la nascita monoparentale* richiesta dalla donna, solo quando non sia possibile la presenza di entrambe le figure genitoriali.

8. Dal punto di vista bioetico è opportuno fornire ulteriori indicazioni, peraltro implicite nelle considerazioni già svolte:

8.1. lo stato di abbandono degli embrioni dovrebbe essere accertato in base a rigorosi criteri fissati dalla legge;

8.2. la legge dovrebbe prevenire rigorosamente ogni possibilità di commercializzazione o comunque di lucro che potesse sorgere nel contesto delle pratiche di APN;

8.3. l'individuazione degli embrioni residuali da destinare alla APN dovrebbe svolgersi a norma di legge con procedure riservate; criteri di riservatezza dovrebbero, altresì, essere garantiti ai genitori biologici dell'embrione e ai nuovi genitori che accedono all' APN;

8.4. nell'eventuale (anche se non probabile) ipotesi di una contrarietà dei genitori all'APN, che si espliciti assieme alla dichiarazione della loro intenzionale rinuncia ad ogni futuro progetto parentale, dovrebbe essere egualmente riconosciuto lo stato di abbandono e di conseguenza consentita l'"adozione". L'embrione umano infatti non può essere considerato alla stregua di una proprietà, di cui i genitori possano liberamente disporre *contro il di lui interesse*. E' per la stessa ragione che una eventuale richiesta dei genitori di procedere alla distruzione dell'embrione da loro procreato piuttosto che farlo dichiarare in stato di abbandono non potrebbe essere accolta;

8.5. le persone che chiedono l'adozione dovrebbero ricevere una compiuta informazione, oltre che sulla procedura medica della PMA a cui intendono sottoporsi e soprattutto sugli effetti giuridici della loro decisione.

8.6. una volta ottenuto il trasferimento in utero, nel caso di eventuale nascita, il figlio dovrebbe avere a tutti gli effetti lo statuto giuridico di figlio legittimo o naturale;

9. In conclusione, il CNB formula le seguenti raccomandazioni:

9.1. che si introducano nell'ordinamento norme che prevedano la liceità e le modalità di ricorso alla APN a favore degli embrioni crioconservati e in stato oggettivo di abbandono;

9.2. che tale stato di abbandono venga legalmente accertato e qualificato con criteri rigorosi;

9.3. che la legge formuli appropriati criteri per l'individuazione delle coppie o comunque delle donne che si offrano all'APN;

9.4. che la pratica dell'APN sia garantita contro ogni forma di commercializzazione o di lucro;

9.5. che al nato da APN venga riconosciuto il medesimo statuto giuridico previsto in generale per i nati da PMA.

POSTILLE

1) Postilla dei proff. Carlo Casini, Salvatore Amato, Sergio Belardinelli, Paola Binetti, Luisa Borgia, Bruno Dallapiccola, Giuseppe Del Barone, Luciano Eusebi, Giovanni Federspil, Angelo Fiori, Luca Marini, Laura Palazzani, Vittorio Possenti, Paola Ricci Sindoni:

Condividiamo il documento “l’adozione per la nascita” (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da P.M.A., ma interveniamo per rafforzarne la motivazione e integrarlo con alcune logiche deduzioni.

- a) Molto giustamente nella ricerca del fondamento bioetico della APN il documento al n. 4 conferma il riconoscimento della “identità umana del concepito” e il conseguente “valore della nascita, prioritario rispetto ad altri valori”. Più precisamente il richiamato parere su “Identità e statuto dell’embrione umano” del 12.07.96 aveva così concluso: *“Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l’embrione umano, fin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e di tutela che si debbono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persona”*. Più recentemente, l’11/4/2003, il C.N.B. ha dichiarato gli embrioni “soprannumerari” “vite umane a pieno titolo” ed ha affermato *“il dovere morale di sempre rispettarli e sempre proteggerli nel loro diritto alla vita indipendentemente dalle modalità con cui siano stati procreati e indipendentemente dal fatto che alcuni di essi possano essere qualificati, con una espressione discutibile perché priva di valenza ontologica, soprannumerari”*. Da questa premessa discende logicamente la auspicabilità della APN. Gli embrioni per i quali non è più realizzabile un progetto parentale non hanno nessun’altra possibilità di veder protetto il loro diritto alla vita se non attraverso la APN. L’uso della parola “adozione”, nonostante le differenze dalla adozione dei minori già nati sottolineata al n. 5 del documento in commento, segnala che la APN è il rimedio estremo di fronte alla situazione di abbandono dell’embrione: l’istituto è diretto a salvare la vita del concepito e offrirgli una famiglia piuttosto che a soddisfare il desiderio degli adulti di avere un figlio.

La conseguenza della auspicabilità bioetica delle APN è la non auspicabilità bioetica di tecniche che generano un numero di embrioni superiore a quello immediatamente trasferibile nel seno materno perché quelli soprannumerari hanno un destino fin dall’origine incerto. Il congelamento sistematico, come metodica ordinaria e non come rimedio eccezionale nel caso di difficoltà per il trasferimento in utero precedentemente imprevedibili (nei casi descritti dall’art. 14/3 dalla legge 40/2004 ed altresì considerati nelle relative linee guida) implica l’accettazione previa della loro morte a causa dello scongelamento o di un loro abbandono con conseguente loro distruzione. Non è ragionevole predisporre rimedi per riparare un male se non cerchiamo di evitarlo fin dall’inizio.

- b) In effetti il problema bioetico della sorte degli embrioni “abbandonati” si pone in Italia solo con riferimento a quelli generati prima dell’entrata in vigore della L. 40/2004. Infatti la legge vigente vieta la formazione di embrioni “di scorta”. Perciò la APN è un rimedio transitorio ed eccezionale. Vero è che, anche nel vigore della legge 40/2004, possono essere generati embrioni “residuali”, in due ipotesi: quella già ricordata dell’art. 14/3 e nel caso di violazione della legge stessa. Tuttavia si tratta di ipotesi comunque eccezionali, nelle quali la APN conserva il suo carattere di straordinario rimedio in vista della

tutela della vita umana. Solo la natura di intervento eccezionale e/o transitorio rende bioteticamente accettabile la APN. Il generale divieto di produzione soprannumeraria e di congelamento è il suo presupposto logico ed etico. Se fosse consentita la produzione soprannumeraria degli embrioni, la APN diverrebbe lo strumento surrettizio permanente non per salvare la vita dei concepiti, ma per superare l'eventuale divieto di procreazione eterologa e anzi per violare i limiti eventualmente stabiliti per accedere ad essa. Infatti la natura di "rimedio" estremo della APN consente di non ritenere insuperabile la disciplina che circoscrive l'accesso alla Pma.

- c) Condividiamo, perciò, anche l'affermazione contenuta al termine del n. 7 del documento qui in commento secondo la quale deve ammettersi "la possibilità di una adozione per la nascita monoparentale richiesta dalla donna solo quando non sia possibile la presenza di entrambe le figure genitoriali". Si tratta, infatti, di una regola ricavata dalla normativa sull'adozione dei minori: occorre offrire al figlio il meglio, cioè una genitorialità maschile e femminile consolidata da uno stabile vincolo (che la legge sull'adozione esige sia matrimoniale) ma, nel caso eccezionale in cui un minore adottabile non trovi una coppia disposta ad accoglierlo, quel limite non vale più nel superiore interesse del bambino. Nel caso dell'embrione è evidente l'interesse del concepito a potersi sviluppare e crescere in una stabile famiglia costituita da un padre ed una madre, ma è altrettanto evidente che il suo diritto a vivere ha un peso ancora maggiore. Va però sottolineata con forza la condizione che non vi sia nessuna coppia disposta ad accogliere il concepito e l'analogia con l'adozione dei minori suggerisce la preferenza delle coppie coniugate rispetto a quelle soltanto di fatto.

2) Postilla del prof. Luciano Eusebi:

Il prof. Eusebi osserva rispetto al punto 7 del documento che andrebbe considerata l'ipotesi, in analogia alla disciplina vigente per i minorenni, in cui la richiesta di APN provenga da una donna la quale abbia un legame familiare con la donna che (per decesso o altra causa) non abbia potuto realizzare il trasferimento degli embrioni.

3) Postilla del prof. Carlo Flamigni:

Il documento sull' "adozione" degli embrioni congelati e abbandonati non è condivisibile per differenti motivi.

Anzitutto afferma in modo dogmatico e "definitivo" che l'embrione è persona, individuo, "uno di noi", concetto che non si può considerare certamente né unico né condiviso.

Il trasferimento in utero di questi embrioni è così previsto solo per la salvezza del povero "embrione persona"; a chi avrebbe anche potuto prendere in esame una donazione di embrioni abbandonati, per il beneficio delle coppie che non possono avere figli, è stato in pratica impedito di partecipare alla discussione.

Se si esclude che l'embrione sia persona non è più possibile parlare di adozione, bisogna utilizzare termini diversi, come "donazione".

Sin dall'inizio della riunione plenaria è stato chiaro che il cambiamento di questa parola, "adozione", avrebbe comportato il ritiro del documento. E' evidente che in queste condizioni non aveva alcun senso partecipare alla discussione.

Per il secondo punto, mi limito a citare un recente scritto di Stefano Rodotà, nella parte in cui afferma che la donna, in questo modo "viene considerata come un puro contenitore, utilizzabile per realizzare una finalità ritenuta socialmente rilevante" e che, di conseguenza, "il corpo della donna viene considerato come un luogo pubblico di cui il legislatore può impadronirsi, regolandolo a proprio piacimento". In questo modo l'opportunità offerta, ad esempio, ad una donna sola viene pagata con la lesione della sua dignità e con l'imposizione di un ricatto.

Non avendo dunque partecipato alla discussione, non ho potuto far rilevare alcune manchevolezze tecniche che il documento contiene.

Solo per fare un esempio, la mia personale esperienza sulla donazione di embrioni mi ha insegnato che le difficoltà che si incontrano sono spesso insuperabili. Molte delle coppie che abbandonano i loro embrioni non vogliono più essere coinvolte, rifiutano di frequentare ancora i centri e non accettano di eseguire accertamenti; senza la loro collaborazione è impossibile dare garanzie accettabili sulle condizioni biologiche degli embrioni e sulla mancanza di rischi per le donne che sono disponibili al trasferimento.

Ritengo infine indispensabile esprimere un giudizio critico sulle scelte del CNB che da tempo escludono ogni possibile forma di mediazione nella stesura dei documenti.

Affidare il contraddittorio a postille come questa, almeno secondo il mio personale punto di vista, rappresenta una mortificazione delle posizioni volta a volta assunte dalle minoranze: dovrebbe essere ormai chiaro che nessuno legge le postille e che i documenti della maggioranza risultano esprimere, per quasi tutti i lettori, l'unica posizione del Comitato.

4) Postilla dei proff. Luisella Battaglia, Cinzia Caporale, Isabella Coghi, Silvio Garattini, Laura Guidoni, Demetrio Neri, Alberto Piazza, Marco Scarpelli, Michele Schiavone:

Nella condivisione delle raccomandazioni (paragrafo 9) e di parte dei contenuti (paragrafi 1, 2 e 4) del documento *L'adozione per la nascita (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (P.M.A)*, approvato dal Comitato Nazionale per la Bioetica nella seduta Plenaria del 18 novembre 2005, si reputa opportuno precisare quanto segue, a titolo di motivazione personale:

1. Relativamente al paragrafo 5, si ritengono altamente condivisibili e prevalenti le argomentazioni a sostegno del fatto che l'adozione legittimante e la cosiddetta *adozione per la nascita* (APN) costituiscano fattispecie con profonde differenze, per le quali, peraltro, lo stesso CNB raccomanda al legislatore di formulare regole non coincidenti e diversamente ispirate. Inoltre, si sottolinea come lo stesso "porre in primo piano i valori di solidarietà, generosità e responsabilità e irrevocabilità dell'atto" che secondo il Documento caratterizzerebbe il comportamento dei "genitori o del genitore deciso a portare a nascita un embrione residuale e abbandonato", potrebbe essere attribuito, in modo del tutto equivalente, a coloro che donano a fini di nascita gli embrioni residuali, i quali agiscono con il medesimo spirito di solidarietà, generosità e responsabilità, e in modo irrevocabile. Per queste ragioni si dissente dalla decisione del CNB di riferirsi all'espressione "adozione per la nascita" e si conviene che la pratica possa essere meglio e più adeguatamente descritta dall'espressione "donazione a fini di nascita".
2. Relativamente al paragrafo 6 (6.1), oltre a collocarsi tra coloro che ritengono moralmente giustificabile la PMA eterologa, chi scrive reputa deboli le argomentazioni per le quali esisterebbe una "significativa differenza *formale* bioeticamente consistente tra

PMA eterologa e l'APN". È pur vero infatti che nella donazione a fini di nascita "l'intervento della persona esterna non incide sulla fecondazione" e che "si tratta di un intervento che non ha a che fare col progetto procreativo che ha dato luogo alla fecondazione". Tuttavia, la consistenza bioetica non risiede in modo esclusivo sul piano formale, ma deve tener conto del fatto sostanziale che la pratica esita nella sua concretezza in una doppia PMA eterologa, ritenuta – in questo come in altri casi – moralmente giustificabile da chi scrive. E anzi, insieme alla chance di nascita conferita agli embrioni residuali, è proprio la possibilità di soddisfare la "intenzione soggettiva" di "avere comunque un figlio biologico" (seppure non genetico) a convincere chi scrive ad aderire al Documento.

3. Relativamente al paragrafo 7, si ribadisce che l'accettabilità etica della donazione a fini di nascita non si esaurisce nella risoluzione "almeno in parte, del problema bioetico degli embrioni residuali, cioè definitivamente privati di un progetto parentale", ma che tale accettabilità etica è altrettanto significativamente giustificata dalle possibilità che la pratica dischiuderebbe – essendo in vigore la legge 40/2004 –, per chi che ne facesse richiesta di avere un figlio "biologico" attraverso la gestazione.
4. Relativamente al paragrafo 8 (8.4), considerata la differenza di opinioni nella società circa lo statuto ontologico dell'embrione umano, e comunque giudicando non opportuna un'intromissione così pervasiva dello Stato in questioni privatissime e moralmente onerose come la donazione a fini di nascita di embrioni generati da chi è titolare di tale decisione, si ritiene che la donazione a fini di nascita debba rimanere confinata alla libera disponibilità dei genitori, espressa per mezzo di un consenso esplicito e informato. Tale previsione valorizzerebbe la dimensione di solidarietà e generosità implicita nella scelta di donare e il senso di responsabilità insito nel gesto – responsabilità che tuttavia può esprimersi unicamente se coniugata alla libertà dell'opzione –, ed eviterebbe di sollevare un conflitto pericoloso tra l'Autorità e i cittadini, conflitto prevedibilmente foriero di tentativi di elusione e di clandestinità.
5. Relativamente al paragrafo 3, pur accogliendo la decisione di non affrontare nel Documento la questione riguardante l'eventuale donazione a fini di ricerca, si ritiene che tale alternativa sia strettamente e intrinsecamente correlata alla donazione a fini di nascita e che sia pratica meritevole di analoga considerazione morale. Se ne auspica pertanto la trattazione nel più breve tempo possibile.
6. Relativamente alle Raccomandazioni, condivise da chi scrive, si sottolinea la necessità da parte del legislatore di integrarle con previsioni puntuali circa la sicurezza e le opportune garanzie cliniche per coloro che faranno richiesta di donazione di embrioni a fini di nascita.

5) Postilla dei proff. Adriano Bompiani, Maria Luisa Di Pietro, Elio Sgreccia:

“Con la presente postilla esprimiamo la nostra *astensione dal voto* poiché riteniamo che il dibattito sul tema dell'APN non abbia ancora fornito elementi sufficienti per un'adeguata valutazione etica. Inoltre, pur muovendo dalle migliori intenzioni, ovvero salvare una vita umana personale, il che coincide con la nostra visione e il nostro impegno, la soluzione prospettata dal documento approvato in Plenaria appare essere teorica e imperfetta e non si inquadra in un contesto di reale garanzia di salvaguardia della vita di tutti gli embrioni concepiti”.